

# STATUTO FASIE

## **Art. 1 – Costituzione, denominazione, durata e sede**

1. in attuazione dell' accordo sindacale del 19 Dicembre 2007, stipulato tra ASIEP e le OO.SS.LL. : FEMCA CISL, FILCEM CGIL, UILCEM UIL, è costituito il **Fondo Assistenza Sanitaria Integrativo al Servizio Sanitario Nazionale** per i lavoratori dell'industria settore energia, la cui denominazione in forma abbreviata è "FASIE" con i requisiti di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile.
2. Il Fondo ha sede legale in Roma via del Giorgione,63.

## **Art. 2 – Scopo**

1. Il Fondo, ferma restando la centralità e l'opportunità della fruizione delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, ha lo scopo di provvedere, nei limiti delle contribuzioni stabilite dalle fonti istitutive, al rimborso delle spese sanitarie, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento ed entro i limiti previsti dallo stesso regolamento, a favore dei lavoratori iscritti, dei pensionati iscritti e dei loro nuclei familiari, se iscritti.
2. Il fondo non ha fini di lucro e può svolgere solo quelle attività strumentali al perseguimento dello scopo di cui al presente articolo.
3. Laddove se ne ravvisasse l'opportunità, il C.d.A. del Fondo può proporre all'Assemblea operazioni di fusione o accorpamenti con altre entità che perseguono finalità analoghe nel rispetto delle linee guida indicate dalle Organizzazioni Fondatrici.
4. Nel caso di morte per malattia dei lavoratori in servizio ai quali si applica il Contratto Energia e Petrolio, indipendentemente dalla loro condizione di associati, il Fondo provvederà ad erogare un importo, secondo quanto espressamente previsto dall'Accordo sindacale 19.12.2007 ed eventuali successive modifiche.

### **Art. 3 – Associati**

L'iscrizione al Fasie è volontaria e si esercita con la compilazione del modulo della scelta dell'opzione.

Le adesioni pervenute entro il 30 aprile ed il 31 ottobre avranno effetto rispettivamente dal 1° luglio e dal 1° gennaio.

Possono iscriversi al Fondo in qualità di assistiti :

a) tutti i lavoratori a cui si applica il contratto “ENERGIA e PETROLIO” (e , su richiesta , i loro familiari) assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato con durata non inferiore ad un anno e quelli in forza all'estero in aspettativa.

Per i nuovi assunti l'azienda consegnerà all'atto dell'assunzione il modulo per la scelta dell'opzione:

L'azienda curerà il ritiro e l'inoltro al Fasie entro 60 giorni dalla data di assunzione.

b) tutti i pensionati ed i loro familiari, sempre che gli stessi (lavoratore e familiare) risultino iscritti all'atto del pensionamento

c) tutti i dipendenti e loro familiari delle organizzazioni firmatarie il C.C.N.L. di cui all'art. 1 del presente Statuto.

d) Il coniuge superstite ed eventuali familiari iscritti potranno proseguire l'iscrizione al FASIE per gli anni successivi, mantenendo le garanzie previste per i familiari, provvedendo integralmente al pagamento delle quote.

I dipendenti ed i pensionati non possono essere iscritti quali familiari di altro dipendente.

#### **e) Condizioni per l'iscrivibilità dei familiari**

Per familiare si intende:

- il coniuge
- i figli a carico (tutti)
- il coniuge e i figli a carico (tutti)

I figli a carico non possono essere iscritti parzialmente.

Per figlio si intende anche:

- figli naturali legalmente riconosciuti;
- figli nati nel precedente matrimonio del coniuge;
- minori legalmente affidati o adottati.

Per conviventi si intende :

- i genitori
- i fratelli del dipendente e del coniuge
- i figli di età superiore a 26 anni
- il/la convivente dell'iscritto.

Per nucleo familiare del dipendente “si intende”:

- il coniuge
- i figli a carico , **ossia :**
  - 1 i figli di età inferiore ai 18 anni ;
  - 2 i figli di età inferiore ai 21 anni che frequentino una scuola media superiore o altro corso di studi assimilabili, limitatamente alla durata del corso medesimo ;
  - 3 i figli di età inferiore ai 26 anni che frequentino l'università od altro corso di studio assimilabile alla durata del corso legale ;
  - 4 i figli senza alcun limite di età, che si trovino per grave infermità' fisica o mentale nell'assoluta permanente impossibilità di svolgere un proficuo lavoro.

Potrà inoltre mantenersi l'iscrizione per il coniuge separato o divorziato per il quale l'iscritto provveda al mantenimento.

L'iscritto dovrà autocertificare le condizioni suddette, impegnandosi a comunicare le variazioni successive..

In caso di iscrizione irregolare il Fondo non provvederà al rimborso e procederà al recupero degli importi indebitamente erogati, ferme restando le conseguenze sul piano civile e penale.

L'iscrizione al FASIE può mantenersi per l'intero arco della vita .

Per coloro che acquisiscono nel corso dell'anno solare la qualità di iscritti al FASIE, la contribuzione sarà dovuta in proporzione al periodo di iscrizione.

La stessa proporzione si applicherà ai rimborsi.

I familiari che nel corso dell'anno acquisiscono la qualità di dipendente a cui si applica il contratto "Energia e Petrolio manterranno fino al 31 Dicembre la qualifica di familiare e dall'1 Gennaio successivo quella di dipendente conservando la prima data di iscrizione al FASIE.

Non possono essere iscritti al Fasie i lavoratori affetti da tossicodipendenza, infermità mentale, alcolismo.

Non possono essere iscritti del Fasie le persone non dipendenti affette da tossicodipendenza, infermità mentale, alcolismo e paralisi.

#### **Art. 4 – Patrimonio del Fondo**

1. Il Fondo provvede ai propri scopi ed alle spese di gestione attraverso:
  - a) la contribuzione regolamentata dal CCNL a carico delle imprese;
  - b) la contribuzione a carico del lavoratore e del nucleo familiare;
  - c) il contributo a carico del coniuge superstite per sé e per i propri familiari;
  - d) la contribuzione a carico dei pensionati e loro familiari.;
  - e) i rendimenti delle disponibilità amministrare;
  - f) ogni altro provento che spetti od affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.

Gli avanzi di gestione saranno utilizzati prioritariamente per incrementare il fondo di riserva. Per eventuali diversi utilizzi dovrà essere preventivamente sentita la Consulta.

2. Il patrimonio del Fondo è indivisibile e non potrà essere distratto dal fine per il quale è stato costituito.

3. In caso di scioglimento del Fondo l'eventuale quota di patrimonio che residuasse dalle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluta ad enti che perseguono finalità analoghe a quelle di cui al precedente art. 2, secondo le norme contenute agli art. 12 e seguenti del presente Statuto.

### **Art. 5 - Contributi**

1. I contributi a carico delle Aziende al FASIE sono versati dalle stesse in unica quota a gennaio di ogni anno nella misura stabilita dagli accordi sindacali.
2. I contributi a carico dei lavoratori saranno trattenuti mensilmente dalle aziende, secondo il regime fiscale e contributivo vigente, e versati dalle aziende stesse al Fondo entro il giorno 16 del mese successivo.
3. I pensionati provvederanno direttamente ai versamenti a mezzo bonifico bancario in un'unica rata da corrisondersi entro il 15 di dicembre precedente all'anno di riferimento.
4. I contributi sono annuali e pertanto per i lavoratori le quote saranno trattenute fino al termine dell'anno finanziario e per i pensionati le quote non sono rimborsabili.

### **Art. 6 – Prestazioni**

1. Le prestazioni erogate dal Fondo hanno carattere esclusivamente economico. Esse sono stabilite con apposito prontuario e regolamento delle prestazioni approvato ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.

Non saranno adottate strategie e comportamenti di selezione dei rischi e di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.

2. Le aree delle prestazioni erogate dal Fondo attengono a:

- interventi chirurgici e ricoveri;
- diagnostica e visite specialistiche;
- cure odontoiatriche ed occhiali da vista;
- invalidità permanente da malattia;

3. Le specifiche prestazioni ed i relativi limiti sono disciplinati nel Regolamento.
4. Il fondo garantirà, se non ricompresse nei LEA ( livelli essenziali di assistenza) o nelle prestazioni assicurate dagli Enti Locali le prestazioni finalizzate al recupero della salute dei soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dall'ordinamento vigente in materia di ordinamento della salute o infortunistica e le prestazioni di assistenza odontoiatrica, non garantite dai LEA, in ordine alla prevenzione cura e riabilitazione da patologie odontoiatriche, nella misura non inferiore al venti per cento, nel complesso delle prestazioni per le due aree, dell'ammontare totale destinato all'erogazione delle prestazioni.
5. Le variazioni apportate al regolamento delle prestazioni devono essere comunicate tempestivamente agli iscritti e hanno effetto dal 1° gennaio successivo alla delibera attuativa delle modifiche tariffarie adottata dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 7 – Erogazione delle prestazioni**

1. Le prestazioni riconosciute dal Fondo, nei limiti previsti dal regolamento, riguardano le spese sostenute e documentate dall'iscritto, secondo le modalità previste dal Regolamento stesso. Sono riconosciute anche le spese sostenute all'estero.
2. L'obbligo contributivo decorre dal mese dell'iscrizione. Il Fondo riconosce i rimborsi relativi alle spese sostenute a partire dal 1° giorno di iscrizione al FASIE per le prestazioni determinate da infortunio e ricoveri per grandi interventi chirurgici, dal 1° giorno del mese successivo a quello di iscrizione al FASIE per le altre prestazioni.
3. Gli iscritti richiedono i rimborsi con periodicità mensile, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. In caso di irregolarità contributiva l'erogazione delle prestazioni è sospesa dal momento della rilevazione della stessa. L'erogazione delle prestazioni sarà ripristinata successivamente alla regolarizzazione della posizione. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro o di assenze in cui non decorra trattamento retributivo a carico dell'azienda (maternità, aspettative, ecc.), la contribuzione sarà totalmente a carico del dipendente che pertanto dovrà provvedere direttamente al versamento dell'importo complessivo.

4. Le liquidazioni saranno effettuate di norma entro 30 giorni dal completamento della pratica di richiesta di rimborso a mezzo bonifico bancario.
5. Le richieste di rimborso dovranno pervenire al Fasie improrogabilmente entro 60 giorni dalla data della fattura per tutte le prestazioni, ad eccezione dei ricoveri, la cui richiesta dovrà pervenire entro 90 giorni dalla fine della degenza.

### **Art. 8 – Sospensioni del rapporto di lavoro**

In caso di sospensioni del rapporto di lavoro verrà mantenuto il diritto alle prestazioni in presenza di accordi sindacali da notificare al Fondo, che prevedano la copertura contributiva.

### **Art. 9 – Uscita ed esclusione dal Fondo**

1. L'uscita dell'iscritto dipendente iscritto, da comunicarsi al Fondo e contestualmente all'impresa di appartenenza, ha luogo nei seguenti casi:
  - a) cessazione del rapporto di lavoro diversa dal pensionamento e dalla mobilità finalizzata al pensionamento. In questi casi l'iscritto può esercitare la facoltà di mantenere l'iscrizione in qualità di pensionato.
  - b) attribuzione della qualifica di dirigente
  - c) rinuncia volontaria
2. L'uscita dell'iscritto dal Fondo comporta l'uscita automatica anche del nucleo familiare. Resta ferma la possibilità dell'iscritto di richiedere l'uscita dal Fondo del solo nucleo familiare.
3. L'uscita dal Fondo, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio alla qualifica di dirigente, ha effetto dal 31 Dicembre successivo, sia per quanto attiene il diritto alle prestazioni, sia per quanto concerne gli obblighi contributivi a carico dell'impresa e del lavoratore.
4. In caso di rinuncia volontaria dell'iscritto, la disdetta dovrà pervenire al fondo entro il 15 dicembre, l'uscita dal Fondo ha effetto dal 31 Dicembre successivo, permanendo nel periodo di tempo intercorrente sia l'obbligo delle contribuzioni sia il diritto alle prestazioni.

5. Nel caso di uscita dal Fondo per rinuncia riguardante il lavoratore o il nucleo familiare la facoltà di reinscrivere potrà essere esercitata per una sola volta. In tal caso, fermo restando l'obbligo contributivo dal mese della nuova iscrizione, si avrà diritto alle prestazioni del Fondo trascorsi 12 mesi dalla nuova iscrizione.
6. L'iscritto in aspettativa, al quale non è possibile effettuare la trattenuta sul cedolino stipendio, dovrà provvedere al pagamento della quota dell'intero anno entro il 15 dicembre. In caso di mancato ricevimento entro tale data della quota annua, il lavoratore ed i familiari decadranno automaticamente dalla iscrizione al Fasie.
7. L'uscita del pensionato, da comunicarsi al Fondo, ha luogo nei seguenti casi:
  - a) rinuncia volontaria con effetto dal 31 dicembre successivo;
  - b) mancato pagamento della quota prevista entro il 15 dicembre ;
  - c) decesso, in tal caso i familiari resteranno iscritti fino al termine dell'anno finanziario in corso.

Il coniuge superstite ed eventuali familiari iscritti potranno proseguire l'iscrizione al Fasie per gli anni successivi, mantenendo le garanzie previste per i familiari del pensionato e provvedendo al pagamento delle quote previste.

Nei casi di rinuncia volontaria e mancato pagamento il pensionato non potrà più iscriversi successivamente.

### **Art. 10 – Ricorsi**

1. Gli iscritti hanno facoltà di opporre ricorso avverso alle decisioni del Fondo in materia di iscrizione, contributi e prestazioni, a mezzo raccomandata a. r., entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.  
I ricorsi saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione entro i 60 giorni successivi dal ricevimento.
2. Avverso le decisioni del Consiglio di Amministrazione è in facoltà dell'iscritto, promuovere entro i trenta giorni successivi al ricevimento della decisione il ricorso al "COLLEGIO dei PROBIVIRI".

3. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza e sono vincolanti.

4. Le decisioni del collegio sono inappellabili.

## **Art. 11 Consulta**

La Consulta costituita in forma paritetica complessivamente da n. 12 rappresentanti designati dalle parti stipulanti avrà il compito di:

- monitorare il quadro esterno di riferimento
- formulare suggerimenti per miglioramenti e modifiche
- esprimere parere preventivo sulle coperture, i rimborsi e le quote di partecipazione.

La Presidenza della Consulta sarà affidata ad un rappresentante espresso dalla parte imprenditoriale.

La Consulta si riunirà su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e su richiesta delle parti istitutive.

## **Art. 12– Organi del fondo**

1. L'Assemblea
2. Il Consiglio di Amministrazione
3. Il Presidente e due Vice Presidenti
4. Il Collegio dei Revisori Contabili
5. Collegio dei probiviri

## **Art. 13 – L'Assemblea dei delegati**

L'assemblea dei delegati, di seguito semplicemente "Assemblea", è composta da un numero 30 delegati eletti, secondo le norme definite–Regolamento elettorale

1. i componenti devono essere eletti dai lavoratori iscritti al fondo;

I delegati durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui vengano a mancare uno o piu' delegati, prima della loro scadenza naturale, questi verranno sostituiti secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale. Il delegato subentrante rimarrà in carica per il periodo residuo del mandato del delegato sostituito.

#### **Art. 14 – L'Assemblea - Competenze**

L'assemblea ordinaria delibera su :

- indirizzo generale del Fondo
- approva il rendiconto finanziario predisposto dal Consiglio di Amministrazione
- nomina il Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- operazioni di fusione o accorpamenti con altre entità che perseguono finalità analoghe nel rispetto delle linee guida indicate dalle Fonti istitutive
- modifiche statutarie secondo quanto previsto dall'art. 22

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno otto decimi dei delegati e delibera con il voto favorevole di sette decimi dei presenti, in seconda convocazione se sono presenti almeno sette decimi dei delegati e delibera con il voto favorevole di sei decimi dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti almeno otto decimi dei delegati e delibera con il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Ogni delegato ha diritto ad un voto e non potrà essere portatore di più di 2 deleghe.

Le assemblee ordinaria e straordinaria dovranno essere convocate a mezzo fax, e-mail, lettera o qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio di Amministrazione, 15 giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata 5 giorni prima della riunione.

La convocazione delle Assemblee deve prevedere l'ordine del giorno, l'ora , la data della ed il luogo della riunione.

L'assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Fondo o quando ne facciano richiesta almeno la metà dei Consiglieri o almeno due terzi dei Delegati motivandone per iscritto le ragioni della convocazione e gli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Fondo ed in sua assenza dal Vice Presidente più anziano.

### **Art. 15 – Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di componenti compreso tra 6 e 12 nominati dalla assemblea .
2. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito di poteri, ordinari e straordinari, per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.

In particolare il Consiglio di Amministrazione :

- nomina nel suo ambito il Presidente e due Vice Presidenti del Fondo, in modo che siano rappresentate le tre componenti delle OO.SS.LL;
- sceglie la Società di Revisione Amministrativa;
- stabilisce l'organizzazione e la gestione del Fondo, definendo la struttura, l'organico necessario;
- definisce la tipologia delle prestazioni e le modalità di erogazione delle stesse informando anche le Organizzazioni Fondatrici ;
- predispone il rendiconto finanziario che propone all'Assemblea per l'approvazione;
- predispone e approva il Regolamento applicativo del presente Statuto;

- decide, in relazione alla situazione economico-finanziaria, le modifiche delle prestazioni di cui all'art. 6 e il regolamento delle stesse;
  - nomina i Consulenti Sanitari
  - decide, anche sulla base delle proposte dei Consulenti Sanitari , le convenzioni con Strutture sanitarie pubbliche e private e con medici-chirurghi e odontoiatri affidandone al Presidente la relativa sottoscrizione ;
  - attribuisce deleghe al proprio interno, definendo materie e compiti oggetto delle deleghe stesse ;
  - stabilisce le modalità di versamento dei contributi e la scelta dell'istituto bancario su cui far confluire gli stessi;
  - decide interventi solidaristici .
  - delibera sulle eventuali coperture assicurative del Fondo;
  - nomina il Direttore del Fondo
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o piu' Consiglieri prima della scadenza del mandato, le OO.SS.LL. provvederanno alla loro sostituzione per cooptazione informando , alla prima riunione utile, l'Assemblea dei Delegati . Il Consigliere cooptato dovrà essere espressione della stessa parte del Consigliere cessato e rimarra' in carica per il periodo residuo del mandato del Consigliere sostituito. Alle riunioni riguardanti il budget e il rendiconto dell'esercizio finanziario partecipa il Collegio dei Revisori Contabili.
4. La convocazione delle riunioni deve prevedere luogo , ora e ordine del giorno e deve essere effettuata a mezzo raccomandata, telegramma, fax, e-mail o altro mezzo telematico idoneo a far pervenire ai componenti del Consiglio ed ai componenti del Collegio dei Revisori Contabili almeno 5 giorni prima della data della riunione. In caso di particolare urgenza le convocazioni possono essere effettuate a mezzo telegramma , fax, e-mail , o altro mezzo telematico idoneo, da inviarsi almeno 3 giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio

sono considerate valide se sono presenti la metà dei Consiglieri e altresì se sono tenute attraverso sistemi di video conferenza ovvero attraverso sistemi di call conference nelle modalità consentite dalla legge vigente.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente.
6. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive al Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del presente articolo.

### **Art. 16 – Presidente e Vicepresidenti**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza sta in giudizio e può nominare procuratori.
2. Il Presidente sovrintende alla gestione ordinaria del Fondo ; convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni dello stesso ; tiene i rapporti con le Organizzazioni Fondatrici e con gli Organismi esterni ; svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione per il buon funzionamento del Fondo.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente , i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente da Egli designato o, in mancanza dal Vice Presidente piu' anziano

### **Art. 17 – Collegio dei Revisori Contabili**

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 3 a 6 componenti nominati dalle OO.SS.LL. di categoria e al loro interno nominano il Presidente.
2. Il Collegio svolge compiti e funzioni di controllo della gestione , secondo l'art. 2043 e seguenti del Codice civile e presenta al Consiglio di Amministrazione al termine di ogni esercizio, la sua relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario.
3. I componenti partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti il budget e il rendiconto dell'esercizio finanziario.

4. Il Collegio provvede a verificare di sua competenza con periodicità trimestrale, salvo diverse esigenze dello stesso ravvisate.
5. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni.
6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Revisore da egli designato o , in mancanza , da Revisore piu' anziano
7. I Componenti del Collegio che non assistono, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

### **Art. 18 – Il Collegio dei probiviri**

- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a sei componenti secondo le indicazioni delle OO.SS.LL. di categoria. Al loro interno si procederà ad eleggere il Presidente. Il Collegio si riunisce nella sede del fondo. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza e sono vincolanti
- . Deliberare su quanto previsto in materia all'art. 10 - Ricorsi
- La decisione del Collegio è inappellabile.
- I componenti del Collegio durano in carica 4 anni.
- In caso di temporaneo impedimento del Presidente lo stesso viene sostituito dal componente da egli designato o in mancanza dal componente piu' anziano.
- I componenti il Collegio che non assistono senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio decadono.

### **Art. 19 – Esercizio Finanziario**

1. L'esercizio finanziario del Fondo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno precedente è predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile successivo.
3. Il rendiconto, è corredato da una relazione del Collegio dei Revisori Contabili.
4. Il rendiconto, e' corredato da una relazione della Società di Revisione Amministrativa.

### **Art. 20 – Direttore del Fondo**

Il Direttore del Fondo ha la responsabilità del personale e dell'organizzazione degli uffici e coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni.

### **Art. 21 – Regolamento del Fondo**

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15, il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il Regolamento applicativo del presente Statuto. In esso sono contenute le norme di funzionamento del Fondo e le modalità applicative delle disposizioni dello Statuto, cui gli iscritti devono attenersi.

### **Art. 22 - Modifiche allo statuto**

Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Consiglio di Amministrazione, previo parere della Consulta, e approvate dall'Assemblea *straordinaria*.

### **Art. 23– Scioglimento del Fondo**

Lo scioglimento del Fondo è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità e maggioranze previste per le modifiche allo Statuto.

Le attività patrimoniali residue dovranno essere devolute ad altre associazioni che perseguono finalità analoghe.

**Art. 24 – Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti norme di legge.

19 novembre 2008